

Legge regionale 25 ottobre 2004 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 2

(Piano regionale della sicurezza stradale)(2)

1. Il Piano regionale della sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a)** promuovere il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;
- b)** favorire e sviluppare l'educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di utenti della strada;
- c)** programmare e realizzare interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale;
- d)** garantire la messa in sicurezza delle zone urbane di massimo rischio;
- e)** programmare e realizzare interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.

3. Il Piano in particolare sviluppa le seguenti linee di intervento:

- a)** misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti progetti e interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte della Regione, del sistema delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto regionali e delle imprese regionali;
- b)** costruzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei livelli decisori;
- c)**

(ABROGATA)

d) rafforzamento dell'azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure preventive e di controllo, sia per quanto riguarda la natura e la tempestività del primo e del pronto soccorso;

e)

(ABROGATA)

f) miglioramento della organizzazione del traffico, della rete infrastrutturale tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico e dei livelli di sicurezza della rete stradale, l'incentivazione di progetti volti a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, situazione ambientale, sicurezza dei pedoni, vivibilità delle aree urbane ed esigenze della circolazione dei veicoli.

(1)

4. Il Piano regionale della sicurezza stradale, predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, in collaborazione con la Direzione centrale salute e protezione sociale, con il Servizio statistica della Regione e con il supporto tecnico dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4 e previo parere della Commissione consiliare competente. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

(3)

Note:

1 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/2005

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 16/2005

3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 56, comma 1, L. R. 16/2008